

## *Personale ATA: riduzione a 35 ore dell'orario di lavoro*

*(Dott. Giorgio Chambeyron)*

La Ragioneria generale dello Stato ha di recente inviato una nota al Ministero dell'istruzione con la quale ha espresso il proprio parere in ordine alla concreta applicazione dell'art. 54 del CCNL del comparto scuola. La norma in parola consente la riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore settimanali per il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:

- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

Il detto parere pare si sia reso necessario a seguito dei rilievi mossi dai collegi dei revisori dei conti su contrattazioni integrative stipulate presso talune II.SS.; con esso vengono in particolare precisati i termini della fruizione dell'orario ridotto, la quale, lungi dal poter trovare applicazione generalizzata, deve *“essere limitata a quel personale effettivamente adibito a regimi di orario articolato su più turni o coinvolto in sistemi di orario caratterizzati da significative oscillazioni degli orari individuali”*.

Di fatto pare sia stato rilevato che presso alcune II.SS. la predetta riduzione a 35 ore dell'orario era stata prevista dalla contrattazione integrativa a prescindere dalla sussistenza o meno delle circostanze poste dalla norma contrattuale quali *“condicio sine qua non”* per la sua applicabilità.

Tali condizioni, tassativamente elencate, costituiscono un elenco assolutamente esaustivo e non suscettibile di essere integrato con altre fattispecie dalla contrattazione locale la quale, valendosi del disposto del comma 2 dell'articolo (*sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1*) non può disciplinare la materia in guisa, seppur *favor debitoris*, nondimeno contrastante con il contratto nazionale, norma pattizia di rango gerarchico superiore. Infatti l'art. 4, comma 5, del CCNL comparto scuola precisa che la contrattazione integrativa deve svolgersi alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40bis del decreto legislativo n. 165/2001. In particolare il detto art. 40, richiamato dal CCNL, statuisce al

comma tre che “*la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali... ..le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate*”.

Invero, oltre alla detta illegittimità, come puntualmente paventato dalla Ragioneria Generale, dalla concessione dell'orario di lavoro ridotto in assenza delle dette condizioni prodromiche, emergerebbero altresì responsabilità per danno erariale per l'incauto dirigente scolastico ai sensi degli articoli 82 R.D. 2440/1923 e 52 R.D. 1214/1934. Infatti la concessione della predetta riduzione costituisce una fattispecie eccezionale dettata assolutamente in deroga alle ordinarie disposizioni contrattuali le quali prevedono, a seguito dell'instaurarsi di un rapporto sinallagmatico (quel'è quello regolato dal contratto di lavoro, tipico contratto a prestazioni corrispettive), l'obbligo per l'amministrazione - datore di lavoro di erogare una data retribuzione a fronte della prestazione da parte del dipendente dell'orario di lavoro ordinario pari a 36 ore settimanali.

La fattispecie di cui è portatore l'art. 54 infatti costituisce una straordinaria riduzione della prestazione dovuta da una delle parti in favore della quale sorge, a seguito del maggior onere sopportato scaturente dall'essere soggetta a regime di orario articolato su più turni o sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari, il diritto di pretendere una corrispondente riduzione della controprestazione da essa dovuta e ciò in virtù dei principi di equità informatori della normativa civilistica (cfr. art. 1258, 1467, 1468 c.c.) cui è necessario ora guardare a seguito della cd. “privatizzazione” del pubblico impiego attuata con il D.Lgs. 29/93 (ora D.Lgs. 165/2001).

Ciò posto, poiché la controparte nel caso di specie è una pubblica amministrazione (cfr. art. 1 D.Lgs. 165/2001) il suo interesse si identifica con ogni evidenza quale interesse pubblico, ancorché essa agisca *iure privatorum*.

Ciò premesso rimane ovvio come, in assenza delle ripetute condizioni previste dalla normativa quali indispensabile presupposto per la concessione del beneficio riduttivo, stante la loro idoneità a compensare lo squilibrio economico tra prestazione e controprestazione, si configuri un evidente danno per il bilancio dello Stato. Precisamente la detta riduzione della controprestazione cagiona di contro una lesione dell'interesse della controparte la quale, in corrispondenza della riduzione quantitativa delle mansioni, resta obbligata ad adempiere integralmente alla propria prestazione consistente nell'erogazione dell'intera retribuzione.

L'interesse pubblico risulterebbe pertanto senza dubbio essere pregiudicato poiché la concessione del predetto beneficio riduttivo, in assenza dei legittimi presupposti, ha quale

conseguenza il venir meno dell'equità del contratto, evento non ammissibile poiché in contrasto con il principio di buon andamento posto dal primo comma dell'art. 97 della Costituzione.

Si consideri inoltre che i detti presupposti non si verificano in nessun caso durante i mesi estivi nel corso dei quali l'attività didattica rimane sospesa.

Tutto ciò premesso e considerato i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, chiamati dall'art. 48 comma sesto del D.Lgs. 165/2001 ad esprimere parere in ordine alla compatibilità della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, non possono esprimersi favorevolmente in merito a ipotesi di accordo stipulate al di fuori del dettato contrattuale dell'art. 54 del CCNL. In proposito si evidenzia che lo schema di verbale presente sul sistema Athena prevede all'interno della seconda check list una esplicita voce, la numero 4, rubricata "*verifica della conformità del contratto alle norme del CCNL in materia di orario di lavoro*" la quale trova riscontro con l'attestazione da parte del collegio, posta in calce al verbale, "*le norme in materia di orario di lavoro sono conformi al CCNL*".

Inoltre, posti i detti profili di responsabilità amministrativa a carico del dirigente scolastico, sul quale grava il potere-dovere di organizzare l'ufficio ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 165/01 (in merito si veda, tra le altre, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Campania, 16/09/2005, n. 869) nel caso in cui si fosse già data indebita applicazione all'istituto, gli stessi revisori non potranno esimersi dall'inoltrare la dovuta segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti.

\*Pubblicato su *Amministrare la scuola* 9/2006 (pp. 24-25)